

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ **ORIGINALE**

N. 43 Data: 26-11-2025	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - Aggiornamento
---	--

L'Anno duemilaventicinque, addì ventisei del mese novembre, dalle ore 11:46, nella sede del municipio di Guardia Piemontese, con la presenza del Segretario Comunale, Francesco Dott. Vergara, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunito, convocato nei modi di legge e di regolamento, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale, composto dai sigg.ri:

Carlo Pisano	Presidente	Presente
Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Marco Sconosciuto	Consigliere	Presente
Sergio Sciammarella	Consigliere	Presente
Alberto Logullo	Consigliere	Presente
Vincenzo Pando	Consigliere	Assente
Decalia Quirino	Consigliere	Assente
Catia Colella	Consigliere	Presente
Giuseppina Antonietta D'Angelis	Consigliere	Presente
Andrea Muglia	Consigliere	Presente
Francesco Carmelo Pietramala	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9 Totale Assenti 2

Il Presidente – Carlo Pisano, constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Pisano introduce il punto e continua: già in precedenza vi era un regolamento per l'imposta di soggiorno, si tratta di un aggiornamento che individua procedure, soggetti destinatari dell'imposta, sanzioni ed esenzioni. Menziona il parere del Revisore dei conti che è favorevole. Sollecita i componenti del Consiglio a prendere la parola.

D'Angelis: il Regolamento l'abbiamo letto. Il problema non è di legittimità ma politico e sociale. Noi siamo un paese turistico dove chi affitta un appartamento magari poi programma le spese in funzione di quei soldi e quindi ci saranno ripercussioni non indifferenti.

Il Paese sta per morire a livello imprenditoriale, se incidiamo anche sui privati ci saranno delle ripercussioni sociali non indifferenti. A voi le considerazioni.

Pietramala: Io sono figlio di uno che nel 1960 ha costruito una casa con tanta fatica e per moltissimi anni ha affittato non pagandoci nessuna tassa, come hanno fatto tutti.

Questi incassi hanno consentito a mio padre di lasciare a me e mia sorella un patrimonio.

Tutti nessuno escluso in questo paese ha fatto così.

Tutti i fitti percepiti in questi anni sono stati percepiti in nero, vorrei vedere chi è che paga la cedolare secca per l'affitto di un mese. Ovvio che c'è una grossa fetta di evasione.

Vi invito a mettere le mani sugli elenchi dei tributi, verificare chi fate e chi non fate pagare.

Approvare un Regolamento del genere vuol dire inserire degli obblighi sproporzionati in capo ai cittadini (CIN, questura ecc), ciò vuol dire che viene fuori l'evasione tributaria.

Sia chiaro non sto dicendo che debba continuare l'evasione. Bisogna controllarla, ma così emerge di brutto, di botto.

Vi rendete conto che l'economia è zero?

Fate pagare gli alberghi come si deve, controllate uno per uno, ma lasciate stare i cittadini. Ci sono cittadini che con quei soldi ci vivono tutto l'anno e hanno fatto per anni da ammortizzatore sociale.

Rocchetti: anche per un mese per legge vanno effettuate le comunicazioni alla questura.

L'imposta di soggiorno tra l'altro è a carico dei turisti e non dei proprietari.

Per il resto stiamo vigilando sul corretto pagamento dei tributi comunali.

Pietramala: Ci sono persone che non avete voluto far pagare, dovevate controllare nel corso degli anni per evitare la prescrizione. Molte persone nell'elenco dei contribuenti sono emigrate e/o morte. Non avete controllato bene nel corso degli anni.

Rocchetti: Stiamo incassando cospicue somme da parte di alberghi relative agli anni precedenti. Ci stiamo muovendo eccome.

Pietramala: Dovevate già fare, amministrare come un buon padre di famiglia. Ancora, tornando al regolamento, la legge non obbliga ad imporre la tassa di soggiorno ma è mera facoltà.

Rocchetti: Il Regolamento è del 2014, che ha votato anche lei.

Pietramala: Nel 2014 non erano menzionati gli appartamenti. Pensavate di pagare i debiti con i soldi dei cittadini?

Rocchetti: La legittimità è dimostrata anche dal parere del Revisore.

Pietramala: Fate pagare tutti! Trasparenza è far pagare l'acqua a tutti e non far finta di non vedere. Noi abbiamo l'elenco di chi paga e non paga.

Rocchetti: Denunzietelo allora.

Pietramala: L'abbiamo già denunciato alla Guardia di Finanza di Cosenza questa volta, e non a quella di Paola.

Rocchetti: e perché non a quella di Paola?

Pietramala: Sono affari nostri. Noi vi invitiamo a modificare il Regolamento e ad attivare altri strumenti per verificare l'evasione e lasciare stare i cittadini.

Muglia: L'argomento del Regolamento è stato abbastanza sciorinato dai colleghi. Dico al Segretario che può pensare a cosa vuole, ma ha il dovere di rispettare i consiglieri e di non ridere quando parlano i consiglieri per un'etica morale, in quanto posso pensare che sia per schernire il consigliere.

Segretario: Assolutamente no

Muglia: Lei è molto intelligente, ma le ricordo che è il Segretario anche della minoranza, lei se lo deve ricordare e rispondere a quello che chiedono tutti i consiglieri maggioranza e minoranza.

Andiamo avanti anche se abbiamo un po' di voce rauca perché ho l'impressione che ci volete far fuori senza riscaldamenti.

Pisano: Non abbiamo questa possibilità.

Muglia: Se l'avessi avuta lo facevi?

Pisano: Ho imparato da te, sto imparando da te.

Muglia: Io queste cose né le penso né le dico. Abbia rispetto di chi sta parlando.

Pisano: Io sono un consigliere come te. Tu le pensi e non le dici.

Muglia: Si attenga alle normative e non disturbi il discorso.

Pisano: Mi sono sempre attenuto

Muglia: Andiamo alla tassa di soggiorno, preciso che comuni contigui non l'hanno istituita. La vostra è una scelta. Anche se adottata nel 2014, si poteva revocare.

Se voi vi fate un giro del Paese tutto c'è un dormitorio.

Con questo Regolamento tutti i consiglieri si macchieranno di un'ingiustizia sociale. Si va ad impoverire l'economica locale e lo dovete sapere tutti.

Voglio poi dire al Sindaco che l'obbligo di comunicazione i dati dei conduttori ai carabinieri questura ecc. scatta solo dopo il 30esimo giorno di locazione.

Il Presidente, inoltre, ha facoltà se integrare o meno l'ordine del giorno, tuttavia, precedentemente l'ha fatto nelle 24 ore antecedenti al Consiglio mentre non è avvenuto in questo caso.

Pisano: Si attenga all'ordine del giorno.

Muglia: Non mi deve interrompere. Quello che dico è legato all'ordine del giorno.

Pisano: Non è all'ordine del giorno.

Muglia: è legato all'ordine del giorno.

Pisano: Assolutamente no.

Muglia: Se lei ritiene opportuno può fare quello che vuole. Mi sta interrompendo e mi da fastidio. Si sieda Presidente che si calma.

Lei è Presidente di tutti ed io ho il diritto di esprimere quello che voglio.

Pisano: Parla quanto vuoi, anche fino a domani (in occitano)

Segue breve discussione animata tra il Presidente Pisano e Andrea Muglia.

Si ritorna ad un clima disteso ed interviene il Sindaco Rocchetti il quale chiede l'immediata votazione del punto.

Muglia: L'appello che noi facciamo al Consiglio è quello di abolire l'art. 7 del Regolamento in discussione (tassa di soggiorno) in quanto andrebbe a impoverire l'economia del paese e soprattutto quei cittadini che con molti anni di sacrificio hanno costruito uno o più appartamenti per supportare l'economia familiare.

Pietramala: Leggiamo insieme l'art. 7 citato dal consigliere Muglia, recante gli obblighi dei cittadini.
Continua leggendo tutto il contenuto dell'articolo.

Sconosciuto: chiede l'approvazione del punto.

D'Angelis: Per le motivazioni politiche e sociali espresse sopra, nonostante il parere favorevole del revisore, preannunciamo voto negativo.

Si procede alla votazione in forma palese che registra il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 6 - (Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Colella);

Contrari: 3 - (D'Angelis, Muglia e Pietramala);

Astenuti : 0

Per l'immediata eseguibilità:

Con la seguente votazione resa in forma palese

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 6 - (Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Colella);

Contrari: 3 - (D'Angelis, Muglia e Pietramala);

Astenuti : 0

Concluso l'esame dell'ODG il Presidente Pisano chiude la seduta alle ore 12:25.

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 21-11-2025

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - Aggiornamento

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 03 del 26.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUPS;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 26.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 ed allegati;

con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 04.04.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione Semplificato (P.I.A.O.) 2025 - 2027;

VISTO l'art.4 del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo; DATO ATTO che l' art. 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96), sulle locazioni brevi non superiori a 30 giorni, dispone che: " Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale....";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.11.2014 con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 2015 ed approvato il Regolamento comunale per la disciplina del tributo;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13.05.2021 con la quale è stato modificato e aggiornato il regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23.12.2024 con la quale sono state approvate le tariffe per l'Imposta di soggiorno per l'esercizio 2025;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative e organizzative introdotte dalla Legge della Regione Calabria n. 34 del 7 agosto 2018;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, modificandone il comma 15 e introducendo alcuni commi successivi fra i quali il comma 15-quater che dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale".

RITENUTO, pertanto, di adeguare e modificare il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per recepire le disposizioni del D.L. 34 del 19.5.2020 art.180 che, al comma 3, dispone che: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»".

RITENUTO opportuno prevedere, inoltre, l'istituzione di apposito portale per il monitoraggio delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e contestualmente garantire ai gestori delle strutture stesse un'adeguata e più agevole gestione degli adempimenti normativi da dover periodicamente predisporre nel rispetto della vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che l'istituzione di tale portale è finalizzata a facilitare una comunicazione diretta fra i gestori delle strutture ricettive e l'ente, per il tramite del competente ufficio tributi comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario facilitare gli obblighi di riversamento dell'imposta dovuta dai gestori delle strutture ricettive attraverso il sistema PagoPA tramite i servizi telematici offerti dall'Ente;

RITENUTO opportuno integrare il Regolamento in oggetto adeguandolo alle sopravvenute esigenze operative nonché alle evoluzioni organizzative e degli strumenti informatici e telematici per la gestione dell'entrata;

RITENUTO, inoltre, che l'impianto del complesso delle modifiche per come sopra prospettato rende necessaria l'approvazione di un nuovo Regolamento che sostituisce integralmente quello previgente in luogo di singole modifiche che non avrebbero consentito un'adeguata rivisitazione della disciplina regolamentare in materia;

VISTO Il testo del Regolamento aggiornato con le modifiche introdotte con il presente atto, allegato (A) quale parte integrante e sostanziale in sostituzione integrale del precedente regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13.05.2021

TENUTO conto dei contenuti dell'incontro tenutosi in data 01.07.2025, presso Delegazione Municipale del Comune di Guardia Piemontese, con i gestori delle strutture ricettive presenti sul territorio, le associazioni di categoria degli operatori turistici,;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori del Comune ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di approvare il Regolamento dell'Imposta di soggiorno, così come risultante dal nuovo testo e che si allega (allegato A) e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento ed il regolamento così come modificato hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;
- 3) di dare atto che con l'approvazione del nuovo Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario - Tributi

Dr.ssa Tiziana Nigro



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - Aggiornamento

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 21-11-2025



Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - Aggiornamento

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 21-11-2025



Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE



Testo Coordinato del Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di Soggiorno

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo

Articolo 4 - Tariffe

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Articolo 7 - Obblighi dei proprietari/gestori da uno ad un massimo di tre appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Articolo 8 – Obbligo nazionale per strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Articolo 9 - Versamento dell'imposta

Articolo 10 -Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 11 – Sanzioni tributarie e amministrative

Articolo 12 -Riscossione coattiva

Articolo 13- Rimborsi

Articolo 14 – Contenzioso ed entrata in vigore

3 . Per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero in caso di disposizioni in contrasto si applica la normativa di settore.

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 , n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di GUARDIA PIEMONTESE in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive , la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

2. il Comune di Guardia Piemontese ha approvato l'introduzione dell'imposta di soggiorno e apposito regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 31 del 28.11.2014, modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. ,67 del 23.12.2024 .

Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione ovvero dal diverso successivo termine indicato nel provvedimento.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di **n. 12 (DODICI)** pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all'aria aperta ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico, per tali intendendosi in via esemplificativa: 4 alberghi, residenze turistico- alberghiere, motels, alberghi diffusi, residence d'epoca alberghiere, residenze della salute - beauty farm, campeggi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed &

breakfast), agriturismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Guardia Piemontese.

Articolo3 – Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 comma 4 che si trova nel territorio del Comune di GUARDIA PIEMONTESE e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4,co.5-ter del DL50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, ovvero ogni ulteriore soggetto obbligato in base alle norme di settore.

Articolo 4 - Tariffe

1. Alla Giunta Municipale è demandata l'approvazione e/o modifica delle tariffe dell'imposta di soggiorno. In caso di assenza di nuova deliberazione le tariffe si intendono confermate.

Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 10° anno di età
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti dal pagamento dell'imposta entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del

- soggetto degente nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - g) le persone diversamente abili non autosufficienti che esibiscano idonea certificazione, ed il loro accompagnatore;
 - h) il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.

Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi del precedente articolo 5 e del numero di chi ha pernottato ed ha versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione. La dichiarazione andrà completata per tutti i 12 mesi anche in caso di una dichiarazione a numero zero. Nel caso di messa a disposizione della relativa piattaforma da parte dell'Amministrazione comunale, la comunicazione dovrà obbligatoriamente avvenire esclusivamente tramite via telematica mediante procedure informatiche, previa eventuale registrazione, ove necessario.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a: - informare i propri ospiti

dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e pubblicazione nel sito internet della struttura anche dell'eventuale materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Guardia Piemontese;

- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- presentare al comune dichiarazione documentata del numero degli arrivi e dei pernotti dei turisti che hanno versato l'imposta di soggiorno attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione (esempio Airbnb).

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di controllare le generalità degli alloggiati rilevate dalla carta di identità (o altro documento di identificazione). Pertanto al fine di verificare tale corrispondenza, non sono consentite forme di check-in a distanza o da remoto ovvero mediante strumenti telematici o elettronici o piattaforme social.

Le generalità, rilevate sul posto dal documento di identità, dovranno poi essere comunicate tramite il portale alloggiati web secondo le modalità indicate dal decreto del ministro dell'interno del 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del 8 ministro dell'interno del 16 settembre 2021.

5. deve dare comunicazione dei dati statistici alla Regione Calabria come da legge regionale del 7 agosto 2018, n.34;

6. deve comunicare il riepilogo di imposta di soggiorno all'Agenzia delle Entrate (art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020);

7. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, i certificati di invio alla Polizia di Stato e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

8. L'invio del conto da parte del gestore deve avvenire con modalità elettronica.

Articolo 7 -Obblighi dei proprietari/gestori da uno ad un massimo di tre appartamenti ammobiliati ad uso turistico

Rientrano nella fattispecie de quo, i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case ed appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.

Oltre agli obblighi dell'articolo 6, i proprietari/gestori hanno i seguenti obblighi:

1. Come previsto dall'art. 19 c. 1, L.R. n°34/2018, il proprietario o usufruttuario ha l'obbligo di comunicare la locazione turistica presso l'ufficio Suap del Comune almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.

2. Inoltre, chiunque conceda da uno a tre appartamenti ammobiliati per uso turistico è obbligato a iscriversi all'Albo degli Appartamenti ammobiliati per uso turistico utilizzando apposito modello predisposto e da presentarvi all'Ufficio Suap del Comune;

Il modello prevede i seguenti dati:

- generalità complete del richiedente;
- ubicazione dell'immobile (via, numero civico, piano e interno);
- denominazione Parco e/o condominio;
- e-mail e/o pec e telefono del richiedente;
- numero delle camere, posti letto e dei servizi igienici;
- presenza di servizi aggiuntivi (bagni per disabili, presenza di ascensori, wi-fi, ecc.).

3. Si precisa che gli immobili dovranno rispettare i requisiti di cui al Decreto Ministeriale del 05/07/1975.

Per ogni immobile dovrà essere allegata al modello di richiesta la relativa visura catastale aggiornata, certificato di agibilità o abitabilità o SCA, nonché i requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa e copia della carta d'identità del proprietario/gestore. Completata la procedura di iscrizione nel suddetto Albo verrà rilasciato, per ciascuna unità immobiliare, un apposito numero di iscrizione che contraddistinguerà quell'unità immobiliare in ogni comunicazione.

Nel caso in cui i dati relativi all'immobile iscritto all'Albo degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico dovessero variare, bisognerà procedere a darne opportuna comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune di Guardia Piemontese che non comporterà la modifica nel numero di

iscrizioni procedendo ad un aggiornamento dei dati comunicati in precedenza.

Il numero massimo di persone ospitabili presso un appartamento ammobiliato per uso turistico è funzionale ai vani letto in esso disponibili.

Il vano letto, per essere considerato tale, non potrà avere una superficie utile inferiore a 9 mq. per le camere ad un letto, mq 14 per le camere a due letti a cui vanno aggiunti mq. 10 per ciascun posto letto aggiuntivo, il tutto comunque nel rispetto del D.M. 05/07/1975 e s.m.i. .

I bambini inferiori a 6 anni di età non sono inclusi nel calcolo dei posti letto disponibili.

Un numero di persone eccedente a quello indicato ovvero l'utilizzo, per il pernottamento, di porzioni dell'immobile differenti dai vani letto sarà oggetto di sanzione e di evacuazione dell'immobile per violazione delle norme igieniche sanitarie.

Articolo 8 – Obbligo nazionale per strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico

E' pubblicato in data 03/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale l'Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l'entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN. Il locatore è tenuto, quindi all'osservanza obbligatoria di esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'immobile ad uso turistico, nonché sulle piattaforme online della medesima, il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) rilasciato esclusivamente dal Ministero del Turismo da collocarsi all'esterno dei locali in cui viene esercitata l'attività.

Articolo 9 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Guardia Piemontese.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta

di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese attraverso il canale di pagamento Pago Pa e dichiara al Comune l'imposta di soggiorno versata in precedenza attraverso piattaforme di pubblicità e prenotazione.

Articolo 10 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune, invia diretta ovvero il soggetto incaricato cui può essere affidata la gestione (es. concessionario) ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, effettua il controllo dell'applicazione ed el versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione comunale ovvero il soggetto incaricato, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11 – Sanzioni tributarie e amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473. Come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2024 del D.Lgs. 87/2024, in attuazione della Riforma fiscale, l'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, prevede che: i mancati o parziali versamenti delle imposte sono soggetti alla sanzione amministrativa:

- a) del 25% dell'importo non versato (comma 1, primo periodo);
- b) del 12,50% (25%/2) dell'importo non versato, se effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (comma 1, secondo periodo);
- c) dell'0,83% (12,50%/15) dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo, se effettuati con

un ritardo non superiore a 15 giorni (comma 1, terzo periodo);

Si deve tener conto che il nuovo regime sanzionatorio amministrativo è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024. Quindi, ad esempio, all'omesso versamento relativo alla liquidazione del mese di luglio 2024, scaduto il 20.8.2024, si applica la vecchia disciplina; del mese di agosto 2024, scaduto il 16.09.2024, si applica la nuova

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero di altro soggetto obbligato a norma di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6 comma 1,2 ovvero del mancato rispetto dell'invio in via telematica, ove disponibile, ovvero della mancata registrazione, se necessaria, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la 12 sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per le violazioni di cui sopra, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

8. Le sanzioni previste per il mancato possesso o la mancata esposizione del Cin sono le seguenti: a) mancato possesso del CIN: sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro, in base alle dimensioni della struttura o dell'immobile

b) mancata esposizione del CIN: sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro, in base alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione.

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato e la comunicazione della violazione al Guardia di Finanza

Articolo 12- Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono accertate e riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, anche mediante affidamento (es.in concessione) a terzi ai sensi dell'art.52 del d.lgs.446 del 15.12.1997.

Articolo 13-Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante richiesta da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14-Contenzioso ed entrata in vigore

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per competenza ed ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2026

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento ovvero in caso di disposizioni in contrasto si applica la normativa di settore.

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Provincia di Cosenza)

Ufficio del Revisore Unico

Verbale N.39 del 24 novembre 2025

Oggi 24 novembre 2025 alle ore 20,00, presso il proprio studio professionale sito in Cosenza al Viale Sergio Cosmai nr.42, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS), Dott. Eustachio Ventura, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.14 del 07.07.2023 nonché con decorrenza dell'incarico dal 13.07.2023, per esaminare e prendere atto della proposta di Giunta Comunale n.44 del 21.11.2025, sottoscritta e trasmessa da parte della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tiziana Nigro con il protocollo n.0016940 del 21.11.2025, circa quanto sotto indicato in oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - Aggiornamento - ESPRESSIONE DEL RELATIVO PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE.

Vista

la proposta di regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno - aggiornamento, presentata e trasmessa da parte della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tiziana Nigro con protocollo n.0016940 del 21.11.2025, in forza della proposta di Giunta Comunale n.44 del 21.11.2025, inoltrata tramite PEC del 21.11.2025 alle ore 14:55, dall'indirizzo

protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

all'indirizzo PEC del sottoscritto organo di revisione eustachioventura@odcec.cs.legalmail.it;

Visto



Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

l'articolo 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28.11.2014 con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 2015 ed approvato il Regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 13.05.2021 con la quale è stato modificato ed aggiornato il regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 23.12.2024 con la quale sono state approvate le tariffe per l'Imposta di Soggiorno per l'esercizio 2025;

Richiamate

le disposizioni normative e organizzative introdotte dalla Legge della Regione Calabria n.34 del 7 agosto 2018;

Ritenuto

che l'Ente ha la necessità di adeguare e modificare il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno per recepire le disposizioni del D.L. n.34 del 19.05.2020 articolo 180 comma 3;

Ritenuto

che l'Ente valuta positivamente l'opportunità di prevedere l'istituzione di apposito portale per il monitoraggio delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale e contestualmente garantire ai gestori delle strutture stesse un'adeguata e più agevole gestione degli adempimenti normativi da dover periodicamente predisporre nel rispetto della vigente normativa in materia;

Tenuto conto

che l'istituzione stessa del portale è finalizzata a rendere più semplice una comunicazione diretta tra i gestori delle strutture

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

ricettive e l'Ente medesimo, per il tramite del competente ufficio tributi comunale, così da facilitare gli obblighi di riversamento dell'imposta dovuta dai gestori delle strutture ricettive attraverso il sistema del PagoPA tramite i servizi telematici offerti dal Comune;

Valutata

la documentazione ricevuta, tramite posta elettronica dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tiziana Nigro, che comprendeva:

- Proposta di delibera di Consiglio Comunale,
 - Testo coordinato del Regolamento Comunale per la istituzione e la disciplina della Imposta di soggiorno,
 - Parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario,
- al fine di adeguare il suddetto Regolamento alle sopravvenute esigenze operative nonché alle evoluzioni organizzative e degli strumenti informatici e telematici per la gestione dell'entrata;

Vista

la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti,

Visto

l'articolo 239 inerente alle Funzioni dell'organo di revisione e, in particolare, il comma 1, lettera b) n. 7 che così disciplina:

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni.

a) omissis. ,

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

l'Organo di Revisione,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 21.11.2025, avente come oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO – Aggiornamento".

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

Raccomanda l'Amministrazione Comunale affinché la deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15- quater, del D.L. n.201 del 2011 (convertito con Legge n.214/2011), inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n.34/2019, (convertito con Legge n.58/2019) e di trasmettere al MEF la medesima delibera per la pubblicazione.

Il revisore unico trasmette tramite PEC al protocollo dell'Ente il presente verbale, composto di n.4 (quattro) pagine, affinché il medesimo venga trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore/Consigliere Responsabile al Bilancio, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché alla Responsabile del Settore Amministrativo.

La riunione si conclude alle ore 21,00 previa redazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO
Dott. Eustachio Ventura

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49, dal Responsabile del Servizio competente e artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. 18.08 2000 n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Votazione:

Voti favorevoli: 6 - (Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Colella);

Contrari: 3 - (D'Angelis, Muglia e Pietramala);

Astenuti : 0

Consiglieri Presenti n. 9

Consiglieri Votanti n. 9

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale.

E con apposita identica votazione

DELIBERA

di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 e 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Carlo Pisano



Il Segretario Comunale
Francesco Dott. Vergara

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° "Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. 15 giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione

☒

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 - comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)



Francesco Dott. Vergara

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Vergara".

Pubblicata sull'Albo Pretorio on -line in data
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

15 GEN 2026

con il n.

IL RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Oliverio
IL SEGRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Francesco Dott. Vergara".